

**PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DI DISPOSIZIONI RECANTI
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 28
DICEMBRE 2000, N.237/00**

Relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere d) ed e), della
legge 14 novembre 1995, n. 481

26 giugno 2002

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. METODO ALTERNATIVO PER LA DETERMINAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO.....	4
2.1 Finalità del provvedimento	4
2.2 I “dati concreti”	5
2.3 Il calcolo alternativo del capitale investito lordo e netto.....	7
2.4 Investimenti riconducibili agli incrementi patrimoniali annuali	8
2.5 Rivalutazione monetaria degli incrementi patrimoniali	9
2.6 Determinazione del capitale investito lordo	9
2.7 Formula per il calcolo del CCD	13
3 DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ACCESSO ALLE RETI E NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPZIONI TARIFFARIE.....	14
4. DETERMINAZIONE DEL CMUD.....	15
5. PROROGA DEI TERMINI.....	16

1. PREMESSA

Con deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel Supplemento ordinario n.2 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha definito criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato.

Nei confronti di tale deliberazione alcuni operatori hanno presentato al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: TAR Lombardia) ricorsi, che sono stati parzialmente accolti.

L'Autorità ha interposto appello avverso queste decisioni considerandole viziate per erroneità e come tali meritevoli di riforma dinanzi al Consiglio di Stato. Tuttavia tre sentenze (la sentenza 13 giugno 2001, n. 6694; 13 giugno 2001, n. 6695; 13 giugno 2001, n. 6698), rese rispettivamente sui ricorsi della Valgas S.p.a., A.S.M. Brescia S.p.a. e Sinergia S.p.a. (sentenze non notificate dalle ricorrenti parzialmente vittoriose in primo grado, ma solo depositate presso la Segreteria del TAR Lombardia il 9 ottobre 2001), non sono state, da parte dell'Avvocatura Distrettuale, inoltrate per l'appello all'Avvocatura Generale dello Stato.

Rilevata la circostanza nel corso della pubblica udienza tenutasi il giorno 26 marzo 2002, il Consiglio di Stato, con pronuncia interlocutoria (ordinanze n. 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760/2002), ordinava, tra l'altro, il deposito della copia dell'atto di comunicazione alle parti della pubblicazione delle citate sentenze, fissando il prosieguo della trattazione dell'appello all'udienza del 2 luglio 2002. Ciò al fine di acquisire la prova del passaggio in giudicato delle sentenze del TAR Lombardia, circostanza suscettibile di incidere sulle altre controversie pendenti, atteso che "l'efficacia del giudicato stesso deve ritenersi estesa erga omnes".

Con le ordinanze soprarichiamate, il Consiglio di Stato ha rinviato al 2 luglio 2002 il prosieguo della trattazione dei ricorsi presentati dall'Autorità per l'annullamento delle altre sentenze del TAR Lombardia, alcune delle quali attinenti non solo la parte relativa al costo del capitale investito nell'attività di distribuzione, ma anche il costo di gestione della stessa attività di distribuzione. In particolare, le tre sentenze rese sui ricorsi della Valgas S.p.a., della A.S.M. Brescia S.p.a. e della Sinergia S.p.a. annullano la deliberazione n. 237/00 "nella [sola] parte in cui stabilisce che il costo del capitale investito rilevi attraverso criteri parametrici e non si basi sui *dati concreti* della singola gestione, ove sussistenti". Si tratta pertanto di un annullamento parziale, limitato alla sola parte della deliberazione n. 237/00, in cui l'Autorità disciplina il costo del capitale investito riconosciuto nella tariffa di distribuzione del gas (CCD).

L'ordinanza del Consiglio di Stato ha generato tra gli operatori una situazione di incertezza sull'ordinamento tariffario in vigore e sulle possibili future evoluzioni dello stesso, in funzione sia delle tre sentenze ormai passate in giudicato sia dell'esito del giudizio di merito atteso per il 2 luglio 2002. Al riguardo, non giova la data fissata per l'udienza (2 luglio 2002) che è successiva all'avvio del secondo anno di applicazione della deliberazione n. 237/00, che decorre dall'1 luglio 2002. Alcuni operatori

considerano la deliberazione n. 237/00, annullata in toto, e stanno valutando la possibilità di procedere con dei conguagli rispetto al 31 dicembre 2000, incuranti del fatto che in seguito dovranno nuovamente riconguagliare sulla base delle nuove disposizioni che saranno adottate dall'Autorità a seguito dell'esito definitivo dell'appello al Consiglio di Stato. Inoltre, molti operatori vorrebbero dall'Autorità certezza circa il permanere di alcuni adempimenti previsti dalla deliberazione n. 237/00 quali il versamento dei contributi alla Cassa conguaglio del settore elettrico e ai Comuni. Il parziale annullamento della deliberazione 237/00, infatti, ha ostacolato l'entrata a regime del Fondo per la compensazione temporanea dei costi elevati nella misura in cui alcuni esercenti non hanno applicato detta deliberazione basandosi sull'interpretazione delle sentenze del TAR Lombardia.

Infine, sono pervenute all'Autorità numerose segnalazioni da parte di esercenti il servizio di distribuzione e di fornitura ai clienti del mercato vincolato e da parte di società di vendita che evidenziano l'esistenza di controversie in merito alla negoziazione dei contenuti dei contratti di distribuzione, e nelle quali è richiesto un intervento dell'Autorità volto a risolvere tali controversie.

Dette controversie riguardano principalmente due prestazioni accessorie:

- a) previsione di clausole penali a carico dell'utente per prelievi di gas superiori a quanto convenuto;
- b) richieste da parte dell'esercente di garanzie finanziarie o assicurative.

In proposito si rammenta che con delibera 3 agosto 2000, n. 148/00 (di seguito: delibera n. 148/00), l'Autorità ha già avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 8, all'articolo 16, commi 2 e 5, dell'articolo 23, commi 2 e 4 e dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) in tema di esercizio dell'attività di distribuzione di obblighi delle imprese, di condizioni di accesso e relative tariffe.

2. METODO ALTERNATIVO PER LA DETERMINAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO

2.1 Finalità del provvedimento

Scopo del presente provvedimento dell'Autorità è integrare l'ordinamento tariffario delineato nella deliberazione n. 237/00, per ottemperare al principio di diritto contenuto nelle tre sentenze del TAR passate in giudicato di cui in premessa, modificando conseguentemente i criteri di determinazione del costo del capitale investito unicamente per i soggetti che dispongono di dati concreti.

Il provvedimento prevede l'introduzione di un metodo alternativo a quello esistente che dia facoltà agli esercenti il servizio di distribuzione che dispongano di bilanci certificati a partire dall'esercizio che si conclude anteriormente all'1 gennaio 1991, con adeguate evidenze relative al settore del gas (come ad esempio gli incrementi patrimoniali relativi ai metanodotti), di calcolare il costo del capitale investito nell'attività di distribuzione, attraverso una valutazione alternativa del capitale investito, in luogo del valore

risultante dall'applicazione della formula parametrica prevista dalla deliberazione n.237/00.

L'integrazione mantiene inalterato, invece, il sistema di valutazione parametrico per tutti gli esercenti il servizio di distribuzione che non hanno bilanci certificati o ne dispongono solo dall'esercizio che si chiude a partire dall'1 gennaio 1991, ovvero nel caso in cui non sia possibile desumere dai bilanci certificati adeguate rilevanze attinenti il settore del gas.

La congruità del metodo alternativo rispetto ai costi standard ai quali fa riferimento il metodo parametrico sarà oggetto di verifiche da parte dell'Autorità, che ritiene opportuna una graduale riconduzione al principio del costo standard, di tutti quei soggetti che avranno accesso alla metodologia di determinazione alternativa del capitale investito. La riconduzione ad un unico metodo potrebbe anche realizzarsi in occasione dell'avvio del successivo periodo di regolazione, che decorre dall'1 luglio 2004. Il valore del capitale investito adottato dagli esercenti che accedono alla determinazione alternativa potrà quindi essere sottoposto a verifica, secondo modalità che saranno stabilite dall'Autorità. Dei risultati della verifica l'Autorità ne terrà conto in occasione della definizione delle tariffe per il prossimo periodo di regolazione. Gli stessi risultati potranno essere comunicati all'operatore interessato anche al fine di incentivare il perseguimento di recuperi di efficienza nel corso del primo periodo di regolazione.

La presente delibera proroga inoltre i termini per la presentazione delle opzioni tariffarie da parte degli esercenti sia per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003, così come per i versamenti relativi al fondo per la compensazione temporanea di costi elevati nella distribuzione del gas.

2.2 I “dati concreti”

Le sentenze del TAR richiamate in premessa, hanno confermato la legittimità di un sistema tariffario fondato sull'impiego del criterio parametrico, precisando tuttavia, come siano necessarie correzioni che garantiscano all'esercente il servizio di distribuzione la possibilità di definire il costo del capitale investito sulla base di “dati concreti” qualora “sia in grado, in virtù della propria efficienza, di dimostrare i costi sopportati per gli investimenti”. E' fatto salvo il criterio generale adottato dall'Autorità della determinazione parametrica dei costi riconosciuti agli operatori, evidenziando l'eccezionalità di una diversa determinazione, assoggettata tra l'altro a precise regole fissate dall'Autorità.

Il passaggio da un metodo parametrico ad un metodo di valutazione individuale richiede come prerequisito l'esistenza di “dati concreti”. L'eventuale assenza di dati “concreti” emergenti da un quadro contabile sistematicamente certificato comporterebbe l'impossibilità di qualsiasi controllo da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sui valori economici e patrimoniali presentati dalle imprese, necessari per la definizione delle tariffe per il servizio di distribuzione di gas.

Per la definizione delle tariffe, a giudizio dell'Autorità può essere considerato come “dato concreto” un dato che sia attendibile, verificabile e univocamente riconducibile ai dati esposti sui bilanci.

La certezza del dato non può prescindere da una certificazione del sistema delle rilevazioni contabili sotto l'aspetto della conformità ai principi contabili nazionali ed internazionali. Conseguentemente solo i dati riportati o in quadratura con i bilanci certificati possono essere ritenuti dati sufficientemente attendibili e certi.

L'insussistenza di "dati concreti" su serie storiche estese, così come l'elevato grado di frammentazione e disomogeneità del settore (in termini di clienti serviti le dimensioni degli esercenti sono comprese tra i 200 ed i 5.000.000) hanno nel passato indotto le amministrazioni responsabili, prima il Cip (Comitato interministeriale dei prezzi) e poi il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, a prevedere, sin dal 1975, la determinazione delle tariffe attraverso metodi parametrici e la definizione di costi standard.

Il settore del gas è oggetto di un profondo processo di riorganizzazione che spesso comporta variazioni nell'attivo immobilizzato, in particolare nel caso di aziende multiservizio. A partire dai primi anni '90 ad una situazione del settore, caratterizzata da una molteplicità di operatori tra di loro disomogenei e frammentati, è subentrata, sotto la spinta della riorganizzazione, una fase di forte dinamismo, pur in assenza di bilanci separati per attività svolte (specialmente per quanto riguarda la struttura del patrimonio).

Nessun operatore sarebbe in grado di produrre analitiche evidenze in un contesto di separazione contabile, in quanto le imprese di distribuzione non disponevano in passato (ed in alcuni casi ancora oggi non dispongono) di una contabilità che consenta una esplicita quantificazione del capitale investito nel settore della distribuzione del gas.

I "dati concreti" dovrebbero infatti riferirsi alla sola attività di distribuzione gas separatamente dall'attività di vendita (attività storicamente svolta congiuntamente all'attività di distribuzione) e dalle altre attività. Inoltre dovrebbero essere imputabili a ciascuna singola località dell'impianto di distribuzione dell'impresa, per tener conto delle differenze di costo sussistenti fra singole realtà.

Proprio a causa dell'assenza di complete serie storiche di dati "concreti" l'Autorità deve limitare il periodo minimo relativamente al quale gli operatori che intendono accedere ad una valutazione alternativa del capitale investito sono tenuti a presentare tali dati. In caso contrario nessun operatore potrebbe accedere a detta metodologia. La limitazione di cui sopra trova il suo limite nell'esigenza, comunque, di una serie storica di dati sufficientemente ampia da garantire una quantificazione del capitale investito congrua rispetto alla reale consistenza. Analogamente a quanto operato dall'Autorità in occasione della definizione della metodologia tariffaria per la distribuzione a mezzo della deliberazione n.237/00, si ritiene che un calcolo alternativo individuale del capitale investito possa essere considerato sufficientemente attendibile per la definizione delle tariffe solamente qualora si basi su dati economici e patrimoniali assolutamente certi, e quindi desumibili da un quadro contabile certificato, risalente almeno al 1990 (si ricorda al riguardo anche il processo di riorganizzazione in precedenza citato). I valori attinenti gli anni precedenti, in assenza di bilanci certificati, saranno ritenuti congrui rispetto alla reale consistenza qualora siano riconducibili alle consistenze presenti nel primo bilancio certificato di cui si dispone, in ogni caso antecedente l'esercizio che si conclude l'1 gennaio 1991.

Pertanto solamente gli operatori che dispongano di bilanci certificati con evidenze relative al settore gas e quindi certi a partire dall'esercizio che si è concluso entro il 31 dicembre 1990 possono essere considerati come operatori in possesso di dati

sufficientemente attendibili e certi, e possono quindi accedere alla procedura di valutazione alternativa del capitale investito nella distribuzione.

Sempre ai fini di un'efficace valutazione del capitale investito è necessario che tutti i valori non direttamente evidenziati dai bilanci siano comunque ad essi univocamente riconducibili ed opportunamente documentati.

2.3 Il calcolo alternativo del capitale investito lordo e netto

La determinazione del capitale investito lordo e netto precede la determinazione delle componenti di ammortamento economico-tecniche e di remunerazione del capitale. Relativamente all'attivo immobilizzato, i mercati internazionali valutano il capitale investito di un'impresa con il metodo del valore attuale dei flussi di cassa futuri. Questo metodo non può essere utilizzato ai fini della regolazione e quindi per la definizione di tariffe e prezzi. Qualora si utilizzasse tale metodo, si produrrebbe una circolarità dovuta al fatto che le tariffe sarebbero determinate in base ad un valore di capitale investito che, a sua volta, dipende dall'andamento dei valori tariffari nel tempo. Per tale motivo, ai fini della regolazione, si interrompe la circolarità tra tariffe e valore del capitale investito e, per la valutazione dell'attivo immobilizzato, si fa riferimento a metodi di tipo patrimoniale. Il calcolo del capitale investito riconosciuto è stato effettuato in modo da rispettare il valore corrente degli "assets", così da garantirne il mantenimento nel tempo, attraverso la rivalutazione del costo storico originario. Si ritiene che tale metodo rifletta adeguatamente:

- a) il costo storico originario della realizzazione delle immobilizzazioni;
- b) il processo di senescenza e di obsolescenza sulla base di una ragionevole durata economico-tecnica delle immobilizzazioni.

Il metodo adottato è quello che con nomenclatura anglosassone è definita come Current Cost Accounting (CCA) oppure, con terminologia italiana, *metodo del costo storico rivalutato*. Tale metodo determina il valore dell'attivo immobilizzato attraverso la rivalutazione dei costi storici e la ricostruzione dei relativi fondi di ammortamento secondo criteri economico-tecnici. La valutazione analitica riguarda i cespiti suddivisi nelle seguenti categorie, per ogni singola località facente parte dell'ambito di distribuzione:

- a) terreni;
- b) fabbricati;
- c) metanodotti (condotte e derivazioni);
- d) misuratori;
- e) impianti principali e secondari;
- f) altre immobilizzazioni.

La determinazione del capitale investito lordo, basata sulla metodologia del costo storico rivalutato, comporta l'applicazione di una procedura di calcolo che si sviluppa nei tre momenti descritti nei successivi paragrafi 2.4, 2.5 e 2.6.

2.4 Investimenti riconducibili agli incrementi patrimoniali annuali

Il primo momento consiste nella individuazione degli investimenti riconducibili agli incrementi patrimoniali annuali relativi alle immobilizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di distribuzione e, anche qualora parte del medesimo gruppo societario, di vendita del gas presenti nel bilancio dell'esercizio precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria, raggruppate nelle categorie di cui alla tabella 1, anche in relazione ai valori contenuti nel libro dei cespiti, detraendo gli interessi passivi in corso d'opera (IPCO) non capitalizzati in sede di bilancio, rivalutazioni economiche e monetarie, disavanzi di fusione, ed altre poste incrementative non costituenti costo storico originario delle stesse, ed al netto di radiazioni o dismissioni. Sono escluse dal calcolo per la determinazione del capitale investito le poste patrimoniali relative agli oneri promozionali e per la stipula ed il rinnovo delle concessioni, così come gli oneri di avviamento. Inoltre, le immobilizzazioni che non siano effettivamente utilizzate per lo svolgimento dell'attività al momento della presentazione delle proposta tariffaria, ancorché presenti nel bilancio dell'esercizio precedente, non possono in nessun caso essere ricomprese nel calcolo della determinazione del capitale investito.

Nel caso di incrementi patrimoniali per immobilizzazioni comuni a più località (come ad esempio le cabine di regolazione e misura o la sede centrale), questi possono essere ripartiti tra le diverse località adottando adeguati "drivers".

A seguito di segnalazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, contestualmente alla trasmissione delle proposte tariffarie, possono essere riconosciuti incrementi patrimoniali in immobilizzazioni presenti in bilancio di società diverse e per l'utilizzo delle quali l'esercente l'attività di distribuzione corrisponde un corrispettivo. Ciò si rende necessario per remunerare in tariffa il capitale investito necessario per lo svolgimento dell'attività di distribuzione, nei casi in cui questo sia stato mantenuto o trasferito, ad esempio in occasione di riorganizzazioni aziendali, di attribuzione del servizio di distribuzione tramite gara o in occasione della semplice separazione societaria della vendita, in capo ad un soggetto diverso da quello esercente l'attività di distribuzione.

Inoltre, in caso di assenza dei costi storici originari eccezionalmente, possono essere ammessi elementi fisici (ad esempio: metri di rete ed anno di posa, numero di misuratori ed anno di installazione). In questo caso viene applicato agli elementi fisici il costo storico unitario desumibile dai costi storici medi unitari di investimenti analoghi relativi al periodo immediatamente successivo a quello di assenza del costo storico. In particolare tale possibilità è concessa nei casi in cui gli elementi fisici siano ragionevoli, si riferiscano a situazioni anteriori al 31 dicembre 1990, in occasione di costituzioni di società ed il valore storico attinente gli elementi fisici abbia una influenza poco significativa sul costo del capitale investito riconosciuto ai fini tariffari.

Nel caso in cui l'esercente l'attività di distribuzione non sia in grado di risalire al costo storico originario degli incrementi patrimoniali per un limitato numero di località, il cui costo del capitale investito rappresenti una quota poco significativa del costo del capitale complessivamente riconosciuto all'operatore ai fini tariffari, per cause ad esso non imputabili (ad esempio nel caso in cui l'operatore gestisca la rete di distribuzione senza detenerne la proprietà), l'esercente può applicare soltanto a dette località, per il

calcolo del costo del capitale investito, il metodo parametrico, dandone esplicita segnalazione all'Autorità contestualmente alla trasmissione delle proposte tariffarie.

2.5 Rivalutazione monetaria degli incrementi patrimoniali

La rivalutazione monetaria degli incrementi patrimoniali di cui al precedente paragrafo viene effettuata in base al deflatore degli investimenti fissi lordi ottenibile dai dati annualmente pubblicati dall'ISTAT nell'ambito della contabilità nazionale, nonché riportato, per il solo primo anno di applicazione, alla tabella 2.

2.6 Determinazione del capitale investito lordo

Il capitale investito lordo (CIL) delle singole categorie di immobilizzi materiali per la sola attività di distribuzione viene determinato come prodotto tra la somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni di cui al precedente punto con il fattore di detrazione della vendita (fv) pari a 0,908 (il fattore si applica qualora vengano considerate immobilizzazioni attinenti l'attività di vendita, come indicato al punto 2.4); Tale fattore risulta coerente con la deliberazione n. 237/00 che attribuiva all'attività di vendita il 9,2% del capitale investito risultante dai bilanci di soggetti operanti congiuntamente nella vendita e distribuzione di gas.

Tabella 1 - Categorie di cespiti

Terreni
Fabbricati
Metanodotti (condotte e derivazioni)
Misuratori
Impianti principali e secondari
Altre immobilizzazioni

Tabella 2 - Deflatore degli investimenti fissi lordi

Anno	Deflatore investimenti fissi lordi	Anno	Deflatore investimenti fissi lordi
1944	1497,7910	1973	12,1298
1945	223,5229	1974	9,3947
1946	59,3978	1975	7,9954
1947	34,7771	1976	6,5512
1948	29,4952	1977	5,5108
1949	29,6284	1978	4,8340
1950	29,2534	1979	4,1386
1951	26,0165	1980	3,3713
1952	25,8023	1981	2,7757
1953	26,2885	1982	2,3893
1954	26,7148	1983	2,1369
1955	26,7020	1984	1,9509
1956	25,9398	1985	1,7898
1957	25,2185	1986	1,7233
1958	25,8002	1987	1,6453
1959	25,9822	1988	1,5531
1960	24,9392	1989	1,4736
1961	24,0695	1990	1,3821
1962	23,0890	1991	1,3047
1963	21,3570	1992	1,2550
1964	20,4627	1993	1,2053
1965	20,3982	1994	1,1681
1966	19,8493	1995	1,1237
1967	19,1969	1996	1,0943
1968	18,7650	1997	1,0741
1969	17,7193	1998	1,0564
1970	16,2514	1999	1,0434
1971	15,2545	2000	1,0183
1972	14,5561	2001	1,0000

Il deflatore degli investimenti fissi lordi è quello già utilizzato dall'Autorità nella deliberazione 30 maggio 2001, n.120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 147 del 27 luglio 2001, sull'attività di trasporto.

Il costo storico originario iscritto in bilancio è l'elemento base del metodo di rivalutazione utilizzato. Esso tiene in considerazione la capitalizzazione delle costruzioni in economia, degli oneri accessori e degli interessi passivi in corso d'opera capitalizzati in sede di bilancio, determinata dagli esercenti l'attività di distribuzione in

sede di bilancio ed in base ai principi previsti dal Codice civile e dai Principi contabili nazionali in materia.

In accordo con i principi contabili nazionali, nel calcolo del costo storico rivalutato degli immobilizzi si accetta la sola capitalizzazione di “interessi passivi in corso d’opera” (di seguito: IPCO), determinata in sede di bilancio. Criteri analoghi a quelli sopra esposti sono contenuti nel principio contabile internazionale IAS n.23, rivisto nel 1993. Secondo questo principio “i costi di finanziamento devono essere rilevati come costo nell’esercizio nel quale essi sono sostenuti”. In caso contrario, si avrebbe un’applicazione incoerente del metodo del costo storico rivalutato, che pur essendo solo uno dei metodi possibili, se accettato deve essere considerato integralmente. Occorre ricordare che tale metodo può comportare in qualche caso svantaggi per le imprese nella valutazione delle attività ritenute necessarie al servizio, come nel caso degli IPCO in questione; ma per altri versi comporta valutazioni favorevoli per le imprese stesse, in quanto accetta integralmente le scelte da loro effettuate, anche se queste avessero comportato costi superiori a quelli effettivamente necessari al servizio reso in condizioni efficienti. Gli IPCO non capitalizzati sono stati inclusi tra i costi operativi ed hanno in questa veste contribuito alla determinazione dei costi operativi e degli utili sulla cui base sono stati determinati i prezzi pagati dagli utenti, e ritenuti congrui dalle autorità che svolgevano allora i compiti di vigilanza su tali imprese.

Pertanto, si può ritenere che gli IPCO non capitalizzati abbiano dato luogo in passato a costi operativi sostenuti dalle imprese, coperti attraverso i prezzi allora praticati, e pertanto ribaltati sui clienti finali. Una loro capitalizzazione retroattiva, con inclusione nell’attivo immobilizzato di cui le nuove tariffe dovranno assicurare la remunerazione e l’ammortamento, darebbe pertanto luogo ad una duplicazione nella copertura di tali costi.

Dopo aver ricostruito il valore del capitale investito lordo si procede al calcolo del capitale investito netto (CIN), in particolare sono determinati:

- a) il valore storico rivalutato del fondo di ammortamento tecnico;
- b) il valore rivalutato netto dei contributi percepiti e di qualunque altra posta che abbia contribuito al finanziamento degli incrementi patrimoniali, per la quale l’esercente non abbia sostenuto oneri finanziari.

Per la determinazione del fondo di ammortamento tecnico a valori correnti si procede a determinare la vita utile tecnico-economica media degli immobilizzi suddivisi nelle categorie di cui alla tabella 1. Per i terreni, che non sono oggetto di ammortamento, non si determina la vita utile tecnico-economica; per le altre categorie di beni sono individuate le seguenti vite utili tecnico-economiche (tabella 3):

Tabella 3- Vita utile tecnica delle infrastrutture

Categoria di cespiti	Vita utile tecnica (in anni)
Fabbricati	50
Metanodotti (condotte e derivazioni)	50
Misuratori	25
Impianti principali e secondari	20
Altre immobilizzazioni	10

Si calcolano, quindi, le percentuali di degrado (PD) ovvero la quota ammortizzata degli incrementi patrimoniali in base alla seguente formula: $PD = \frac{(AC-1) - AIP}{VUT} \times 100$

dove AC è l'anno solare corrente in cui viene presentata la proposta tariffaria, AIP è l'anno dell'incremento patrimoniale e VUT è la vita utile tecnica individuata nella tabella 3 per le diverse categorie di cespiti.

Diventa così possibile determinare il fondo ammortamento economico-tecnico rivalutato, derivante dalla somma dei prodotti degli incrementi patrimoniali rivalutati per il fattore "fv" precedentemente esposto e per le rispettive percentuali di degrado.

Nella valutazione degli immobilizzi dell'attività di distribuzione, dal capitale investito lordo sono da detrarre i contributi comunque ricevuti da amministrazioni pubbliche e da utenti (comprensivi dei contributi di allacciamento e per estensioni).

La rivalutazione monetaria ed il successivo deprezzamento connesso al fattore di degrado sono da applicare anche al valore dei contributi ricevuti dalle imprese di distribuzione.

I contributi costituiscono trasferimenti a favore delle imprese finalizzati ad incentivare nuovi investimenti in reti di distribuzione o ampliamenti delle stesse. Essi sono finanziamenti per i quali il finanziatore rinuncia agli interessi o addirittura al rimborso. Anche se oggi la normativa fiscale non consente più l'accantonamento a riserva in sospensione d'imposta dei contributi pubblici, ciò non ne modifica la natura economica. Si tratta, in pratica, di fonti di finanziamento degli immobilizzi che non sono state sostenute dalle imprese e che hanno permesso alle stesse di ridurre il capitale investito o il costo dello stesso, per le quali non deve essere riconosciuta una remunerazione.

Ai fini del calcolo dei contributi, gli esercenti che non dispongono della serie storica completa dei dati relativi ai contributi percepiti utilizzano, convenzionalmente per gli anni di cui non dispongono di dati certi, il peso medio ponderato dei contributi rispetto agli incrementi patrimoniali ricavato sulla base delle annualità disponibili. Il calcolo del peso si basa in ogni caso sui dati concreti relativi ai contributi percepiti a partire dall'anno 1990. E' data inoltre facoltà di ripartire ragionevolmente i contributi complessivamente percepiti da enti pubblici fra le località servite. In assenza di elementi concreti attinenti la consistenza dei contributi percepiti a partire dall'anno 1990, il

soggetto non può accedere alla metodologia di determinazione dell'attivo immobilizzato di cui al presente articolo.

Il valore del CIL viene inoltre diminuito, sempre ai fini del calcolo del CIN, di ogni altra posta che abbia comunque contribuito al finanziamento degli incrementi patrimoniali e per la quale l'esercente non abbia sostenuto oneri finanziari, come ad esempio il valore dei debiti rappresentanti il cosiddetto "conto anticipi clienti" e "deposito cauzionale".

Come indicato in precedenza, i contributi e le altre poste che confluiscono nel finanziamento degli incrementi patrimoniali che non originano oneri finanziari sono, anche se in forme diverse, finalizzati ad incentivare nuovi investimenti in reti di distribuzione od ampliamenti delle stesse. Conseguentemente il calcolo del valore del CIN considera che dette poste vadano integralmente in detrazione del valore degli incrementi patrimoniali dell'attività di distribuzione, senza che subiscano l'attribuzione parziale nella misura del 9,2% all'attività di vendita. Inoltre, essendo tali poste finalizzate alla realizzazione di reti, il calcolo del loro degrado avviene considerando una vita utile tecnica pari a 50 anni.

Per contro si osserva che, qualora i contributi o le poste di cui sopra non vadano in detrazione dal valore del CIN di imprese operanti nel settore della distribuzione si ottiene una indebita remunerazione del capitale investito. Analogamente, il regolatore non può consentire che dette componenti, ricevute per consentire l'erogazione di beni e servizi a costi inferiori di quanto altrimenti possibile, permettendo così l'acquisizione di quote di mercato più ampie, siano invece tradotti dalle imprese in maggiori utili. Tuttavia, poiché deve essere assicurata la ricostituzione dei beni capitali oggetto di contributo, esse non incidono in detrazione sul capitale investito lordo riconosciuto ai fini della determinazione delle quote di ammortamento.

2.7 Formula per il calcolo del CCD

Per gli esercenti che applicano la procedura di calcolo alternativo del capitale investito la componente CCD è data dalla formula:

$$CCD = CIL \cdot s + CIN \cdot r_D$$

dove:

- CIL e CIN sono, rispettivamente, il capitale lordo e il capitale netto dell'attività di distribuzione;
- s è il coefficiente di ammortamento annuo del capitale investito nell'attività di distribuzione, assunto pari al 2%;
- r_D è la remunerazione del capitale investito netto, assunto pari all'8,8%.

3 DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ACCESSO ALLE RETI E NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPZIONI TARIFFARIE

La presente deliberazione tiene conto dell'ormai prossima completa apertura del mercato del gas a partire dall'1 gennaio 2003, con l'emanazione di disposizioni urgenti e transitorie in materia di conferimento delle capacità e di erogazione del servizio di distribuzione.

Nelle more dell'adozione del provvedimento dell'Autorità in materia di condizioni di accesso e di erogazione del servizio di distribuzione, in ottemperanza al disposto dell'articolo 24, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 164/00, la presente deliberazione definisce transitoriamente regole minime che garantiscano libertà ed imparzialità nell'accesso nonché certezza nella negoziazione di prestazioni accessorie all'erogazione del servizio medesimo.

Il combinato disposto dell'articolo 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 164/00 definisce condizioni nelle quali le imprese di gas naturale sono legittimate a rifiutare l'accesso al sistema, ciò essendo possibile, in particolare, "solo nel caso in cui esse non dispongano della capacità necessaria, o nel caso in cui l'accesso al sistema impedirebbe loro di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggette, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema in relazione a contratti di tipo take or pay sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE".

Con delibera 3 agosto 2000, n. 148/00, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 8, all'articolo 16, commi 2 e 5, dell'articolo 23, commi 2 e 4 e dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164 in tema di esercizio dell'attività di distribuzione di obblighi delle imprese, di condizioni di accesso e relative tariffe.

Successivamente, la comunicazione dell'Autorità 13 dicembre 2000 ha stabilito transitoriamente che "...fino all'adozione del codice di rete, di cui all'articolo 24, comma 5 del decreto legislativo n. 164/00, le imprese che svolgono attività di distribuzione definiscono, di intesa con i clienti idonei, le altre condizioni del contratto, esclusa la tariffa, tenendo conto delle prassi già da loro adottate. In caso di mancato accordo tra imprese e clienti, e su segnalazione di una delle parti, l'Autorità interviene, anche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 164/00 per definire le medesime condizioni...".

Come riportato nelle premesse di questa relazione tecnica sono pervenute all'Autorità numerose segnalazioni da parte di esercenti il servizio di distribuzione e da parte di clienti del servizio medesimo che evidenziano l'esistenza di controversie in merito alla negoziazione dei contenuti dei contratti di distribuzione, con particolare riferimento al tema delle penali per supero di capacità e alla richiesta di garanzie finanziari o assicurative (fidejussioni).

Con la presente deliberazione l'Autorità prevede regole minime tali da garantire libertà ed imparzialità nell'accesso nonché certezza nella negoziazione di prestazioni accessorie all'erogazione del servizio medesimo.

In particolare, viene regolato il processo di conferimento della capacità, definito come esito del processo di impegno di capacità di trasporto che individua la quantità massima di gas che ciascun utente può prelevare nei singoli punti di riconsegna dall'impianto di distribuzione.

Il conferimento nei punti di riconsegna con prelievo superiore a 200.000 mc/a avviene con riferimento alla quantità giornaliera massima di gas che l'utente può ritirare dall'impianto. In tutti gli altri casi il conferimento si intende automaticamente completato con la comunicazione di informazioni riguardanti i singoli punti di riconsegna (articolo 20).

Alle capacità conferite si applicano i corrispettivi previsti dalla deliberazione n. 237/00, opportunamente modificati dal presente provvedimento per tener conto dell'introduzione della componente "capacità" di cui sopra.

La deliberazione introduce altresì l'istituto della penale per supero di capacità, venendo incontro all'esigenza manifestata dagli operatori di disporre di uno strumento in grado di incentivare la corretta programmazione dei prelievi sulle reti locali.

Peraltro, nelle more dell'adozione da parte dell'Autorità di provvedimenti in materia di accesso al servizio di distribuzione, di cui all'articolo 24, commi 1 e 5, del decreto legislativo n.164/00, si prevede che, in caso di mancato accordo tra distributore ed utente della rete circa la quantificazione delle penali, l'esercente richieda il pagamento delle stesse una volta che siano determinate dall'Autorità in via definitiva .

Inoltre, l'esercente può richiedere all'utente il rilascio di una garanzia finanziaria, purché non superiore ad un quarto del valore complessivo del contratto di distribuzione di gas.

In ogni caso il provvedimento riafferma, sulla base del decreto legislativo n.164/00, l'obbligo per l'esercente il servizio di distribuzione di consentire l'accesso al servizio medesimo, anche in caso di mancato accordo sui contenuti di clausole contrattuali quali quelle sopra indicate.

4. DETERMINAZIONE DEL CMUD

Il costo medio annuo di distribuzione per cliente o CMUD, da utilizzare per la determinazione semplificata del vincolo sui ricavi di distribuzione da parte degli esercenti che servono meno di 2000 clienti, così come previsto dall'articolo 4, comma 11 della deliberazione n. 237/00, è determinato per l'anno termico 2002 – 2003 in euro 120,79 per la distribuzione di gas naturale e in euro 153,82 per la distribuzione degli altri gas.

I valori riportati sono stati calcolati sulla base dei dati disponibili comunicati dagli esercenti l'attività di distribuzione per l'anno termico 2001 – 2002.

5. PROROGA DEI TERMINI

Con la presente deliberazione per i soli versamenti relativi all'anno termico 2001-2002, vengono prorogati:

- a) sino al 31 agosto 2002, il termine di cui all'articolo 4, comma 4.2 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 13 marzo 2001, n.58/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 74 del 29 marzo 2001 (di seguito: deliberazione n.58/01), entro cui gli esercenti devono versare le quote relative al Fondo per la compensazione temporanea dei costi elevati di distribuzione alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- b) sino al 30 settembre 2002, il termine di cui all'articolo 4, comma 4.3 previsto dalla deliberazione n.58/01, entro cui la Cassa conguaglio per il settore elettrico deve versare agli esercenti degli ambiti tariffari a costo elevato le quote relative al Fondo per la compensazione temporanea dei costi elevati di distribuzione.

Infine la deliberazione stabilisce che gli esercenti di cui all'articolo 4 della deliberazione n. 237/00, commi 4.13 e 4.14, come modificato dalla presente deliberazione, presentano le proposte tariffarie per l'anno termico 2001 – 2002 e 2002 - 2003 di cui all'articolo 13, comma 1, della deliberazione n.237/00, entro il 15 agosto 2002. Tutti gli altri soggetti adempiono alla presentazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2002 – 2003, di cui all'articolo 13, comma 1 della deliberazione n.237/00, entro il 31 luglio 2002.

Il direttore dell'Area gas
dott. ing. Claudio di Macco